Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO IMBURGIA

Seduta del 29/01/2026

FATTO

La ricorrente stipulava nel 2014 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel 2020 previa emissione del conteggio estintivo.
Insoddisfatta dell'esito del reclamo, l'istante si rivolge all'ABF chiedendo - relativamente alle seguenti voci di costo: "commissioni mandataria per la gestione del credito", "commissioni alla mandataria per il perfezionamento" e "commissioni all'intermediario del credito" - il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento, determinati, "pro rata temporis" in complessivi € 730,11 oltre interessi. La ricorrente riconosce di avere ricevuto il rimborso della complessiva somma di € 1.037,87 come da conteggio estintivo.
A sostegno di siffatta richiesta, parte istante ha innanzitutto richiamato la normativa in materia, la sentenza resa l'11/9/2019 dalla Corte di Giustizia Europea, la successiva decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ABF nonché la sentenza della Corte Costituzionale 263/22.

Nelle controdeduzioni la resistente eccepisce preliminarmente la piena legalità del modulo contrattuale, e quindi la correttezza ed esaustività dei rimborsi già effettuati a favore del cliente all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto.
Inoltre, la resistente eccepisce che in base al contratto inter partes gli unici oneri soggetti a riduzione e rimborso da parte della resistente sono i seguenti: 1) commissioni per la gestione del finanziamento a cura della procuratrice mandataria; 2) spese per le comunicazioni periodiche, comunque gratuite; 3)

spese di incasso quote. Costituirebbero invece oneri up front, dei quali per contratto sarebbe stato escluso il rimborso in quanto a corrispettivo di attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase preliminare di trattativa e formazione del contratto: 1) le commissioni "per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria" per le attività a tal fine svolte dalla procuratrice mandataria ; 2) le "Provvigioni all'Intermediario del credito", che si riferiscono alla remunerazione dell'attività di intermediazione di cui il cliente si è avvalso, attività che ha agevolato l'accesso al credito erogato dall'intermediario e si è conclusa con la stipula del contratto; tale remunerazione è stata oggetto di fatturazione da parte del soggetto terzo ed è stata corrisposta dall'intermediario nel periodo immediatamente successivo al perfezionamento del contratto.
L'intermediario fa presente inoltre di avere provveduto a rimborsare volontariamente al cliente, seguendo il criterio della curva degli interessi, gli importi degli oneri non goduti, nello specifico la commissione per il perfezionamento e le provvigioni all'intermediario del credito anche se contrattualmente pattuiti come up-front. Tali azioni sono state messe in atto in ottica di conformità con le disposizioni e orientamenti in materia, pro tempo vigenti all'epoca dell'estinzione del contratto oggetto della contestazione, nonché per evitare il generarsi di contenzioso.
Sotto altro profilo l'intermediario deduce l'inapplicabilità al caso di specie della sentenza Lexitor, sostenendo che: le Direttive Europee non avrebbero efficacia diretta nei rapporti fra privati; la Direttiva 2008/48/CE, come reinterpretata dalla Corte di Giustizia Europea, implicherebbe un'inammissibile interpretazione contra legem del diritto nazionale ed in primis dell'art. 125 sexies TUB, alla cui stregua la riduzione del costo totale del credito riguarderebbe solo le voci di costo inerenti alla durata del contratto; adottando la lettura proposta dalla sentenza Lexitor si sarebbe ottenuta una protezione massima del consumatore a fronte della Direttiva 2008/48/CE che richiedeva una tutela solamente "sufficiente"; i principi posti dalla sentenza della Lexitor non potrebbero, comunque, trasfondersi retroattivamente nell'interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B. e non potrebbero applicarsi a rapporti contrattuali sorti prima della pubblicazione della detta sentenza e a tale data finanche già estinti, come nel caso di specie; l'applicazione pedissequa della sentenza "Lexitor" condurrebbe, inoltre, alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello costituzionale italiano, nonché a una sproporzionata penalizzazione del finanziatore ed a conseguenze paradossali e imponderabili anche sull'intero sistema creditizio; la stessa sentenza Lexitor si rende conto della penalizzazione sproporzionata per il finanziatore derivante da una simile soluzione. Penalizzazione ingiustificabile senza adeguati correttivi, che la Corte di Giustizia individua però nelle possibilità di indennizzo di cui all'art. 16 § 2 della Direttiva, come incrementabile ai sensi dell'art. 16 § 4. Tuttavia quest'ultima disposizione configura "una mera possibilità per gli Stati membri, di cui l'Italia ha ritenuto di non avvalersi"; la stessa sentenza Lexitor aveva previsto la sua non applicabilità ai costi non unilateralmente determinati dal finanziatore, nonché il fatto che prevedere un obbligo di rimborso per costi fatturati da terzi era contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
Conclude quindi per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto alla riduzione del costo totale di un finanziamento anticipatamente estinto.
Secondo la consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo arbitro la disciplina applicabile va rinvenuta nel combinato disposto degli articoli 121, comma 1, lett. e) TUB, che indica la nozione di costo totale del credito, e 125-*sexies* TUB – introdotto nel nostro ordinamento con d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141,

deputato a recepire la Direttiva Europea 2008/48/CE - che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
La materia è stata oggetto di una complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che sembra utile ripercorrere brevemente ai fini della decisione da assumere.
La giurisprudenza dell'ABF antecedente alla decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019 aveva affermato che nel costo del credito, soggetto a riduzione ai sensi dell'articolo 125-*sexies* T.U.B., rientrassero solo i costi *recurring* non anche quelli *up-front* e che i primi, se pagati per intero al momento della conclusione del contratto, dovessero rimborsarsi in misura proporzionale al tempo per cui sarebbe ancora durato il finanziamento se non vi fosse stata l'estinzione anticipata.
In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza "Lexitor") secondo la quale l'art. 16, paragrafo 1, della predetta direttiva 2008/48/CE *"deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".
Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza – dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno valore vincolante non soltanto per tutti i giudici dei paesi membri dell'Unione ma anche per gli arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione - in coerenza con la sentenza interpretativa della CGUE, nella decisione del 17 dicembre 2019 n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui "*a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea … l'art.125*-sexies *TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*".
Nell'ambito di detta complessa problematica il legislatore nazionale, con la legge n 106/2021, ha introdotto, in sede di conversione del D.L. n.73 del 2021, l'articolo 11-octies mediante il quale ha: (i) riformulato la seconda parte dell'articolo 125 *sexies*, comma 1, TUB adeguandolo alla sentenza "Lexitor" (art. 11-*octies* comma 1 lett. c) e (ii) limitato temporalmente l'applicabilità del novellato articolo 125-*sexies* (e di riflesso dei principi "Lexitor") ai soli contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge 106/2021 mentre per quelli conclusi precedentemente ha stabilito che *"continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*" (art. 11-*octies* comma 2).
Sulla nuova normativa il Collegio di Coordinamento è intervenuto con decisione n. 21676 del 15/10/2021 enunciando il seguente principio di diritto "*In applicazione della novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo……., in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up-front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014*".
Più di recente, risolvendo la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza del 02/11/2021 - avente ad oggetto l'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. n. 73 del 2021 ed in particolare la disciplina intertemporale ivi prevista - la Corte Costituzionale con sentenza del 22 dicembre 2022 n. 263 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione censurata limitatamente alle parole *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia".* Il Giudice delle leggi ha infatti ritenuto la locuzione inequivocabilmente

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

volta a precludere – in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – l'efficacia retroattiva della sentenza "Lexitor" e ad escluderne l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Alla luce del suddetto pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi dell'ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis".
In particolare, il Collegio di Coordinamento aveva chiarito che: (a) "*il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*"; (b) "*il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF* ".
Nella stessa decisione il Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Ciò detto va aggiunto che, secondo l'orientamento di questo Collegio, detti principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11-octies del c.d. decreto "Sostegni bis", sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2 come segue: "*Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile*
in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.".
Rilevato, dal quadro d'insieme sopra esposto, come la materia in argomento abbia trovato nella giurisprudenza dell'ABF un solido approdo, il Collegio ritiene di doversi conformare agli orientamenti arbitrali sopra esposti, non rinvenendo motivi per distaccarsene.
Peraltro osserva il Collegio che la decisione Lexitor non può ritenersi smentita o superata dalla sentenza del 9/2/2023 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, avendo questa anzi "valorizzato, a fini decisori, le differenze di "contesto" tra la direttiva 2008/48/CE e la direttiva 2014/17/CE e rimarcato la diversità oggettiva tra le due tipologie di costi sottesi nella pressoché identica formulazione testuale dell'art.16 dell'una e dell'art.25 dell'altra" (Collegio di Milano decisione n. 2894/2023).
Premesso il complesso quadro normativo e giurisprudenziale sopra ricostruito - ritenuta preliminarmente, sulla scorta degli orientamenti dei Collegi, la legittimazione passiva del resistente in quanto percettore delle somme di cui viene richiesta di restituzione nonché autore del conteggio estintivo e della quietanza liberatoria (Collegio di Coordinamento decisione n. 6816 del 2018 e Collegio di Palermo Decisione n. 14013 del 2022 – con riferimento alla domanda in attenzione il decidente rileva che: le "provvigioni all'intermediario del credito" sono da qualificare up front considerato che è stato prodotto l'allegato al Secci consegnato al cliente; del pari debbono intendersi up front le "commissioni alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento", poiché riferite ad attività prodromiche alla conclusione del contratto e finalizzate al perfezionamento dello stesso; la "commissione alla

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

mandataria per la gestione del finanziamento" deve considerarsi *recurring* in relazione alla natura ricorrente dell'attività, in essere per tutta la durata del contratto.
In base a quanto sopra argomentato il Collegio ritiene che – come risulta dalla seguente tabella - non residuino ulteriori somme da retrocedere alla ricorrente.

rate complessive	120	rate scadute	64	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	56	TAN	5,92%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	24,24%						
Commissioni mandataria per la gestione				532,96 €	Recurring	*Pro rata temporis*	248,71 €		248,71 €
Commissioni mandataria per il perfezionamento				532,96 €	Up front	*Curva degli interessi*	129,19 €		129,19 €
Commissioni intermediario del credito				2.722,60 €	Up front	*Curva degli interessi*	659,96 €	659,83 €	0,13 €
Ulteriori rimborsi								378,04 €	-378,04 €
			Totale						-0,01 €

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE